

-1 OTT 2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 809/2014

Cron. 22399

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIO MAISANO

- Rel. Presidente - Ud. 11/06/2013

Dott. ANTONIO FILABOZZI

- Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

F.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 809-2011 proposto da:

VD [Empty box], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, (STUDIO LEGALE GRECO MARCELLO), presso lo studio dell'avvocato BILOTTA ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato VETERE SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

nonchè contro

PA [Empty box], MO [Empty box], PM [Empty box];

- intimati -

avverso la sentenza n. 1007/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/08/2010 r.g.n. 181/09;

2013

2060

ESENTE REGISTRAZIONE. ESENTE BOLLI. ESENTE DIRITTI

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto.

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 agosto 2010 la Corte d'appello di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 12 gennaio 2009 nella parte in cui ha rigettato la domanda di relativa ad ulteriori differenze retributive, indennità per ferie non godute e preavviso, in relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso alle dipendenze di , e . La Corte territoriale ha considerato le prove testimoniali assunte affermando che la comprovata permanenza della lavoratrice presso il domicilio dei datori di lavoro non è sufficiente ad affermare anche lo svolgimento di attività lavorativa per tutto il suddetto tempo di permanenza; riguardo alle indennità di ferie la Corte d'appello ha ritenuto le medesime incluse nel calcolo del CTU in considerazione dell'orario di lavoro osservato, mentre, riguardo al preavviso, ha considerato la rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico.

La propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

, e restano intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il giudice dell'appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in modo non sufficiente, le risultanze istruttorie sulla quale si fonderebbe la pretesa delle differenze retributive.

Con il secondo motivo si assume violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

1

il motivo in esame sarebbe comunque inammissibile per difetto di autosufficienza.

Pure il terzo motivo è infondato. Anche in questo caso il motivo è generico in quanto, tra l'altro, pare presupporre il mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso in considerazione della rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico, mentre dalla sentenza impugnata risulta invece che tale indennità è stata riconosciuta sia pure nei limiti della base di calcolo di cui si è detto.

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l'unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 11 giugno 2013.

Il Presidente est.



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

Deposito in Cancelleria



2013/100/2013 - 1 OTT 2013

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

